

**EMENDAMENTI CONDIVISI DAL COORDINAMENTO TECNICO
INTERREGIONALE COMUNITA' MONTANE 14.10.2008 DA INSERIRE
NELLA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 154/2008**

Emendamento n. 1

“Agli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte sono assegnati tutti i trasferimenti erariali già erogati alle comunità montana medesime, in particolare a titolo di contributo ordinario, di contributo consolidato e di contributo per investimenti.”.

MOTIVAZIONE

L'articolo 2, comma 22, della legge 244 del 2007, prevede espressamente in capo alle Regioni, in particolare per le comunità montane soppresse, la competenza del riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Pertanto è utile risolvere qualsiasi questione interpretativa ed espressamente abilitare il Ministero dell'Interno ad operare nel senso indicato, conformemente del resto a quanto previsto da singole leggi regionali non impugnate (segnatamente legge regione Toscana).

Emendamento n. 2

“Per gli enti che subentrano nei rapporti giuridici di comunità montane disciolte, la spesa correlata a detta successione non incide ai fini dell'applicazione delle norme in materia di patto di stabilità interno e limiti alle spese per il personale, nonché ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 204, comma 1, del T.U.EL. in materia di assunzione di mutui.”.

MOTIVAZIONE

L'articolo 2, comma 22, della legge 244 del 2007, prevede espressamente in capo alle Regioni, in particolare per le comunità montane soppresse, la competenza del riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Per gli enti che succedono nei rapporti di lavoro delle disciolte comunità montane (tempo indeterminato; tempo determinato ed altri rapporti di lavoro e di collaborazione in essere fino alla scadenza originaria dei contratti) è opportuno che una norma espressa indichi quanto può dedursi solo in via interpretativa, e cioè che per essi non si determinano effetti sfavorevoli per il rispetto delle norme in materia di limiti di spesa del personale, dal momento che la successione da parte di detti enti nei rapporti di lavoro è disposta per legge e non è dettata da un'autonoma scelta in materia di politiche sul personale. In particolare, per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno occorre che la spesa correlata alla successione nei rapporti di lavoro delle disciolte comunità montane sia neutrale ai fini del rispetto del tetto di spesa corrispondente all'ammontare della spesa di personale di

detti enti dell'anno 2004 e che tali rapporti di lavoro non vengano considerati ai fini del rispetto del limite stabilito dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 (possibilità di assunzione nel limite delle cessazioni intervenute nell'anno precedente). Gli oneri per il personale derivanti dalla successione nei rapporti di lavoro delle disciolte comunità montane occorre dunque che non rilevino ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 296 del 2006.

Per quanto attiene gli enti soggetti al patto di stabilità interno occorre una norma che garantisca la neutralità delle partite finanziarie correlate alla successione nei rapporti giuridici delle disciolte comunità montane ai fini del rispetto del patto di stabilità interno e ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296 del 2006.

Per gli enti che subentrano nei mutui contratti dalle disciolte comunità montane occorre una norma che consenta loro di derogare, per detti mutui, a quanto stabilito dall'articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. ovvero che detti mutui siano neutrali ai fini dell'applicazione di tali disposizioni di legge.
